



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 197 del 21/12/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 2699

L.R. n. 2/2011. Piano di Rientro 2010-2011. Obiettivo B3.2. riguardante “Ridefinizione accordi contrattuali integrativi regionali ed elaborazione indirizzi per accordi integrativi aziendali previ dai CCNL pubblici delle Aziende Sanitarie” Iniziative da intraprendere in relazione all’art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010. Adempimenti

Assente l’Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della A.P.- “Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR” dell’Ufficio 4 confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

L’art. 9, comma 2 bis dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

Il Piano di Rientro della Regione approvato con la L.R. 9 febbraio 2011 n. 2 ha previsto l’obiettivo B3.2 riguardante:” Ridefinizione accordi contrattuali integrativi regionali ed elaborazione indirizzi per accordi integrativi aziendali previsti dai CCNL pubblici delle Aziende Sanitarie”

Al fine del raggiungimento del citato obiettivo sono state individuate specifiche azioni da intraprendere tra cui quella di emanare direttive per l’attuazione delle disposizioni in materia di trattamento economico dei dipendenti e di determinazione delle risorse per il trattamento accessorio, conformi all’art.9, comma 2 bis del Decreto Legge 78/2010, convertito in legge con modifiche dalla L.n. 122/2010.

Il Ministero dell’Economia e Finanza con nota circolare n. 12 del 15.4.2011 prot. n. 0035819 ha emanato direttive in merito alla corretta applicazione del citato articolo a cui le Aziende devono uniformarsi nell’ambito della definizione del contratto collettivo integrativo aziendale..

Per quanto sopra, pertanto, in esecuzione delle suddette disposizioni e degli indirizzi applicativi forniti dal Ministero, è necessario che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sulla base della riduzione del personale in servizio a seguito del blocco del turn over previsto dalla l.r. 12/2010 sia attraverso la ridefinizione della rete ospedaliera e territoriale nonché degli atti aziendali e di organizzazione delle Aziende ed Enti SSR. procedano in relazione all’entità delle risorse destinate al trattamento accessorio anno 2010 per le tre aree contrattuali, ad assicurare che lo stesso per gli anni 2011-2013 non venga superato e comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

I contratti collettivi integrativi sottoscritti in difformità degli indirizzi applicativi di cui alla richiamata circolare ministeriale sono da considerare nulli.

A tal proposito, è necessario, al fine di avviare il monitoraggio semestrale, che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie trasmettano al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato Politiche della Salute i dati relativi alla consistenza dei fondi aziendali così come previsto dal cronoprogramma dell'obiettivo B3.2 del Piano di rientro.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Silvia Papini

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P. dell'ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di disporre che, al fine di dare esecuzione alle iniziative da intraprendere previste dall'Obiettivo B3.2 del Piano di Rientro che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici non superino per gli anni 2011-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio per le tre aree contrattuali per l'anno 2010, come previsto dall'art. 9, comma 2 bis del Decreto Legge 78/2010, convertito in legge con modifiche dalla L.n. 122/2010 con gli indirizzi applicativi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza n.12/2011;

- di stabilire che i contratti collettivi integrativi sottoscritti in difformità alla norma e agli indirizzi applicativi ministeriali sono nulli;

- di stabilire, altresì che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie trasmettano con cadenza semestrale, al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato Politiche della Salute i dati relativi alla consistenza del fondo relativo al trattamento accessorio, così come previsto dal cronoprogramma del Piano di rientro;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia ai sensi della l.r. 15/2009.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola